



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DESIDERIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE DESIDERIO

Seduta del 24/10/2017

Esame del ricorso n. [REDACTED] del [REDACTED]/2017

proposto da [REDACTED] S.R.L.

nei confronti di [REDACTED] S.P.A.



## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DESIDERIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE DESIDERIO

Seduta del 24/10/2017

  
Software Analisi Finanziaria

### FATTO

La società ricorrente intratteneva con la Banca un rapporto di conto corrente ordinario di corrispondenza – acceso in data 4 aprile 2011 e cessato, con saldo zero, in data 4 dicembre 2015 – sul quale erano regolate una linea di credito a fronte di presentazione di fatture commerciali ed un'apertura di credito per elasticità di cassa. La ricorrente solleva una pluralità di censure relative a profili di illegittima gestione dei rapporti bancari testé indicati. La ricorrente lamenta in particolare: (i) nel conto corrente ordinario, l'elusione dell'obbligo di capitalizzazione degli interessi con pari cadenza per quelli attivi e per quelli passivi, in violazione degli artt. 1283 c.c., 2 e 6, del. CIRC 9 febbraio 2000; (ii) la nullità della clausola del conto anticipi su fatture in quanto contemplava solo il TAN e non anche l'ISC/TAEG, come invece dovrebbe in ossequio agli artt. 9, del. CIRC 9 febbraio 2000, 8 e 9, Sez. II, tit. X, Istruzioni di vigilanza; (iii) nel conto corrente ordinario, la non conformità all'art. 2-bis. I. n. 2/2009 della clausola relativa alla Commissione di Scoperto in Conto (CSC), in quanto prevede l'applicazione della commissione indipendentemente dalla durata dello sconfinamento e non, come dovrebbe, solo quando questo perduri oltre 30 giorni; (iv) nel conto anticipi su fatture, la nullità per difetto di causa ex art. 1346 c.c. e per mancata pattuizione per iscritto della Commissione Disponibilità Fondi (CDF), pur non essendo l'anticipo su fatture un'apertura di credito, posto che il cliente non gode di un'effettiva disponibilità in presenza dell'ampia discrezionalità della banca di consentire o rifiutare gli utilizzi. La ricorrente chiede pertanto che: (i) venga eliminata ogni forma di capitalizzazione degli interessi annotati sul conto anticipi su fatture; (ii) vengano applicati i



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

tassi sostitutivi (c.d. tasso BOT) indicati nell'art. 117, comma 7, TUB; (iii) venga rimborsata la CSC; (iv) venga rimborsata la CDF.

La Banca resistente rileva, in primo luogo, che la ricorrente non ha prodotto alcun elaborato contabile e non ha quantificato le proprie pretese, il che implicherebbe un intervento dell'ABF di natura consulenziale come tale inammissibile/irricevibile. Nel merito, la Banca rileva che il regolamento periodico degli interessi è stato conforme a quanto previsto dall'art. 20 delle norme che regolano il rapporto di conto corrente, sulla base di una pattuizione (specificamente approvata ai sensi dell'art. 1341 c.c.) che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi. In ordine alla mancata indicazione dell'ISC/TAEG nel contratto che regola il conto anticipi su fatture, la resistente rileva che tale forma tecnica non rientra tra quelle per cui le Istruzioni di vigilanza impongono l'indicazione dell'ISC mentre, con riguardo alla CSC, rileva che le modalità di calcolo di tale commissione era contenuta nei fogli informativi conformi alla normativa di trasparenza allora vigente e che la ricorrente non ha mai contestato gli estratti conto e neppure in occasione dell'estinzione del rapporto nel dicembre 2015, fermo restando che il contratto prevedeva espressamente previsto tale commissione non fosse da applicare ai conti sui quali era stata concessa un'apertura di credito, circostanza questa, come risulta dagli estratti conto, verificatasi nel caso in esame. Inoltre la Banca fa presente che nel luglio 2012, a seguito di modifiche normative, è stata inoltrata alla ricorrente la proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali del conto corrente (non essendo peraltro stata mai contestata la ricezione) con cui si evidenziava l'eliminazione della CSC e l'introduzione della CIV. In ordine alla nullità della CDF asserita dalla ricorrente, la Banca evidenzia che l'avvenuta applicazione di tale commissione era contenuta nei documenti di sintesi periodici e negli estratti conto e, comunque, ha già riconosciuto alla ricorrente, a titolo di rimborso proprio della CDF la somma di euro 2927,77.

La Banca resistente chiede pertanto, in via pregiudiziale, che il ricorso sia respinto per avere le domande avanzate natura consulenziale e, nel merito, che le domande della ricorrente siano rigettate, tenendo anche presente l'avvenuto rimborso - in via meramente transattiva - della CDF applicata al conto anticipo su fatture.

In sede di replica la ricorrente, in primo luogo, contrasta l'eccezione di "consulenzialità" della domanda in quanto la richiesta riguarda lo storno o il rimborso di somme indebitamente incamerate dalla Banca e, in secondo luogo, contesta la ricezione dei documenti di sintesi dei fogli informativi e della proposta di modifica unilaterale del rapporto di conto corrente, per il resto insistendo per l'accoglimento delle proprie domande.

## DIRITTO

L'eccezione preliminare circa la natura consulenziale della domanda non può essere accolta in quanto la ricorrente, pur non avendo prodotto una perizia contabile, ha comunque allegato il testo completo dei contratti da cui scaturisce la controversia e tutti gli estratti conto. Pertanto, pur essendo il ricorso al limite in conseguenza della mancata indicazione del risultato dell'applicazione dei criteri invocati, nondimeno, sulla base dei contratti e degli estratti conto prodotti dalla ricorrente, è possibile la valutazione circa la corretta applicazione da parte della Banca della normativa in materia di anatocismo e di commissioni.

Nel merito, con riguardo alla capitalizzazione trimestrale, che secondo la ricorrente non sarebbe stata applicata anche agli interessi a suo credito ma solo a quelli a debito, il Collegio osserva come sia dirimente quanto emerge dall'esame degli estratti conto relativi agli anni 2011-2015, dai quali risulta che ad ogni chiusura trimestrale venivano calcolati





Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sia gli interessi creditori quanto quelli debitori maturati, sicché non può accogliersi la domanda sul punto risultando assorbiti gli altri profili.

La censura concernente la mancata indicazione dell'ISC/TAEG del contratto relativo al conto anticipi su fatture non può essere accolta. In primo luogo va rilevato che la disciplina applicabile al caso di specie è quella contenuta nelle "Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29 luglio 2009 e ss.mm., che, oltre a disporre l'espresa abrogazione delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia richiamate dalla ricorrente, con riguardo all'obbligo di indicare in contratto l'ISC/TAEG indica una serie di forme tecniche a nessuna delle quali risulta riconducibile la linea di credito denominata nel contratto "concessione di credito a fronte di presentazione di portafoglio e/o per anticipi su presentazione di documenti", avente ad oggetto, come si desume dall'art. 1 del medesimo contratto, una "linea di credito [...] a fronte di presentazione di portafoglio allo sconto o a fronte di presentazione di portafoglio al salvo buon fine (s.b.f.) [...] ovvero a fronte di presentazione dei documenti indicati nel presente contratto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fatture, contratti, documenti auto) [...]". Per converso, tale contratto dà luogo ad un rapporto riconducibile alla categoria "Sconti di portafoglio", prevista dall'allegato alla del. CICR 4 marzo 2003, per la quale le citate vigenti disposizioni della Banca d'Italia non prevedono l'obbligo di indicazione dell'ISC/TAEG.

Per quanto riguarda la domanda relativa alla nullità della CSC e la conseguente richiesta di restituzione di quanto corrisposto per essa, il Collegio rileva che tale commissione non è mai stata applicata in conformità a quanto previsto dal contratto, secondo cui la CSC appunto non andava applicata ai conti sui quali era stata concessa un'apertura di credito, che nel caso in esame invece sussisteva. La domanda non può essere quindi accolta, restando assorbiti i profili concernenti l'asserita nullità della relativa clausola.

Diverse considerazioni valgono invece con riguardo alla CIV, che, come risulta dagli estratti conto, è stata applicata a più riprese nel 2013 e nel 2014. A tale proposito la resistente assume di aver inoltrato alla ricorrente nel luglio 2012 la proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali del conto corrente concernente la "sostituzione" della CSC con la CIV. La ricorrente nega di aver ricevuto tale proposta di modifica e, in effetti, dalla documentazione prodotta dalla Banca resistente non risulta alcuna evidenza circa l'effettivo invio alla resistente della proposta di modifica, restando dunque tale circostanza non provata. È orientamento costante dell'ABF che l'onere della prova dell'effettivo invio della proposta contrattuale ex art. 118 TUB incomba sulla banca e che alla proposta di modifica contrattuale vada riconosciuta la natura di atto ricettizio (cfr. Coll. Roma nn. 11607/17 e 4605/16). Quando l'onere di comunicazione non viene assolto dalla banca o, ciò che è lo stesso, non vi è prova che lo sia stato, è conseguente l'inefficacia nei confronti della ricorrente della modifica contrattuale. Pertanto, nel caso in esame, la modifica contrattuale che introduceva la CIV non è efficace nei confronti della ricorrente e la resistente ha il conseguente obbligo di restituzione di quanto corrispostole a tale titolo. Tale profilo impone di accogliere entro i limiti indicati la domanda relativamente al rimborso delle somme corrisposte a titolo di CIV, restando assorbite le questioni concernenti la sussistenza dei presupposti sostanziali per l'applicazione di tale commissione.

Infine, con riguardo alla domanda di nullità della CDF deve osservarsi che la condotta della resistente risulta effettivamente illegittima, tant'è che la stessa resistente ha già proceduto allo storno ed alla corresponsione dell'importo di euro 2.927,77 alla ricorrente, che ha riconosciuto la circostanza nella replica, a titolo di restituzione di quanto incassato a titolo di CDF, il che conduce a constatare l'avvenuta cessazione della materia del contendere.

### PER QUESTI MOTIVI

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute a titolo di CIV, respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

